APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo XIII - Degli alimenti

Art. 435 Obbligo dei genitori e dei figli naturali (Abrogato)

[Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore . Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.
Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando.
Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.]